SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2000, n. **375.**

Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che contiene disposizioni per la disciplina dell'impiego degli oli minerali in usi agevolati;

Visto il punto 5 della tabella A, allegata al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e che stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, vengono fissati i criteri per la concessione dell'agevolazione;

Visti gli articoli 2, commi 126, 127, 177, e 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto l'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1978;

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di attuazione del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto l'articolo 20, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto l'articolo 7, comma 8, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Vista la nota n. 3-17697/UCL del 30 ottobre 2000, con la quale è stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere reso dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 dicembre 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. L'agevolazione prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico» e quella prevista dall'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettano per un importo pari alle accise non dovute sui prodotti petroliferi da utilizzare per lo svolgimento, con l'impiego delle macchine adibite a lavori agricoli come definite nel comma 3 del presente articolo, delle attività indicate nel medesimo punto 5, ai seguenti soggetti:

a) esercenti le suddette attività iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;

c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;

d) consorzi di bonifica e di irrigazione;

e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nei limiti ivi stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base; per i soggetti indicati alla lettera *d)*, spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali; per le imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione alle attività agricole di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Ai fini del presente regolamento, si considerano macchine adibite a lavori agricoli le macchine agricole previste dall'articolo 57 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, i motori per l'azionamento delle attrezzature agricole, destinati ad essere impiegati nelle attività agricole e forestali, le macchine utilizzate per la irrigazione dei fondi, per l'essiccazione, per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.

4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i consumi di prodotti petroliferi per l'autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole per i quali si applica la disciplina prevista al punto 11 della tabella A del testo unico, come successivamente modificato. Non si comprendono tra le macchine agricole i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici, contemplati dagli articoli 52, 53, 54 e 58 del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le macchine operatrici di cui all'articolo 58 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono oggetto della disciplina del presente regolamento quando sono permanentemente attrezzate per l'esecuzione di lavorazioni agricole.

Art. 2.

Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione

1. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, prima dell'inizio dell'attività stagionale dell'azienda, i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato «ufficio regionale o provinciale», competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:

a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;

d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse;

e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 4, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera *d)*, anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;

f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate;

g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche specificandone generalità del titolare, ragione sociale e sede legale; nelle richieste di cui al comma 1, successive alla prima presentata a norma del presente regolamento, le attività da eseguire nel corso dell'anno sono oggetto della dichiarazione solo se variate rispetto all'anno precedente.

2. Nella richiesta di cui al comma 1, possono essere omessi i dati di cui alla lettera *f)*, risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento. Nella medesima richiesta sono altresì indicate eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attività dichiarate, alimentate con energia elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati di cui al presente regolamento.

3. Analoga richiesta presentano le cooperative, indicando i dati di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire.

4. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

5. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera *e)*, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione.

6. Le imprese agromeccaniche specificano nella richiesta i dati di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed indicano i nominativi degli esercenti attività agri-

cole per conto dei quali le lavorazioni verranno effettuate e, per ciascun esercente, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione delle relative aziende, le lavorazioni che prevedono di svolgere riferite a colture, superfici o quantità su cui intervenire e le relative quantità e qualità complessive di prodotti petroliferi che presumono di impiegare.

7. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-*bis* aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione della registrazione.

8. Per la conduzione di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano agli uffici regionali o provinciali competenti distinte richieste redatte ai sensi del presente articolo.

9. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta per i conseguenti adempimenti. Analoga comunicazione viene presentata, in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione ed, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

10. I dati di cui al comma 1 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 9 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

Art. 3.

Determinazione dei quantitativi di oli minerali da ammettere all'impiego agevolato e rilascio del libretto di controllo

1. L'ufficio regionale o provinciale, ricevute le richieste di cui all'articolo 2, ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici, gli eventuali accertamenti sui dati esposti, e determina per ciascun soggetto beneficiario, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, i quantitativi complessivi dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate ai sensi del successivo articolo 6, comma 5, secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

2. Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre solare, l'ufficio regionale o provinciale compila un elenco nominativo degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo, con l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'ufficio tecnico di finanza (UTF) ed al comando della Guardia di finanza, competenti per territorio; entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 9.

3. L'ufficio regionale o provinciale rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo, distinto per provincia, previa annotazione degli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nonché, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche degli elementi di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *f)*, ed indica su di esso i quantitativi di prodotti determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Il libretto di cui al comma 3 può essere sostituito dalla carta dell'agricoltore e del pescatore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, a condizione che in essa siano contenuti tutti gli elementi di cui al medesimo comma 2 e che consenta l'effettuazione delle registrazioni previste per tale libretto dal presente regolamento. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, in base all'articolo 15 del già citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono determinate le modalità di collegamento, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tra l'anagrafe delle aziende agricole e gli uffici regionali o provinciali, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 6.

Art. 4.

Procedura per la concessione del beneficio mediante accredito

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono concesse mediante accredito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico, commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, in via generale, rispettivamente per la benzina e il gasolio e quella ridotta applicata ai medesimi prodotti ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico e dell'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli esercenti i depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, tenuti a fornire ai soggetti ammessi al beneficio prodotti petroliferi da impiegare nelle lavorazioni agevolate ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente, osservano i seguenti adempimenti:

a) all'atto della vendita dei prodotti, annotano sul libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto, le quantità di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino i

limiti dell'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata;

b) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;

c) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto e che viene trasferito al titolare del deposito fiscale fornitore di cui sopra, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati;

d) prestano cauzione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, commisurata all'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa.

3. Il titolare del deposito fiscale espone il credito cedutogli dagli esercenti depositi commerciali nelle proprie contabilità e lo denuncia all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo, utilizzandolo a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera *c)* del comma 2 è posta a corredo delle registrazioni fiscali.

Art. 5.

Rifornimenti presso depositi fiscali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, si applicano anche per gli acquisti di prodotti petroliferi ad aliquota ridotta di accisa effettuati presso i depositi fiscali di oli minerali.

Art. 6.

Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, titolari del libretto di controllo, che hanno acquistato, a norma dell'articolo 4, prodotti petroliferi nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotano sul libretto medesimo, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre, i lavori colturali eseguiti ed i relativi consumi.

2. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 1, specificando l'area di intervento.

3. Le imprese agromeccaniche indicano nel libretto di controllo in loro possesso entro cinque giorni dal termine dei lavori e, comunque, entro cinque giorni dalla scadenza di ogni trimestre i quantitativi consumati e le lavorazioni eseguite, specificando i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende.

4. Il libretto di controllo è tenuto nel rispetto delle norme generali che sottendono ad una ordinata contabilità, secondo i principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, ed è custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.

5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali nell'uso agevolato in cui indicano, complessivamente, i quantitativi dei prodotti utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonché le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalità dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. Devono altresì risultare distintamente le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e con l'impiego di altri combustibili diversi dagli oli minerali agevolati di cui all'articolo 1, comma 1.

6. Alla dichiarazione prevista dal comma precedente sono allegate:

a) copia del libretto di controllo con le debite annotazioni;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, la data di acquisto e la minore accisa assolta in conformità a quanto riportato nelle fatture.

7. In aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, le cooperative allegano un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalità dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonché gli elementi identificativi dei terreni ai quali le lavorazioni si riferiscono; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori eseguiti ed i quantitativi di prodotti consumati, nonché copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

8. Gli stessi adempimenti di cui ai commi precedenti sono effettuati, in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

Art. 7.

Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale

1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati sono compresi nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 3 e verifica la regolarità degli impieghi effettuati e delle rimanenze di prodotti

dichiarate, ricorrendo agli accertamenti ritenuti necessari e procedendo altresì a controlli incrociati con le superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale rimette la documentazione, con le proprie osservazioni, all'UTF, per gli adempimenti di competenza.

Art. 8.

Vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale

1. Oltre ai controlli di cui all' articolo 7 del presente decreto, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dai controlli emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.

Art. 9.

Verifiche e controlli

1. I funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, e verifiche ai depositi di cui all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 5 del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.

2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.

3. Gli esercenti depositi commerciali di cui all'articolo 4, comma 2, inviano, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, all'UTF territorialmente competente sui propri impianti, un prospetto riepilogativo delle cessioni di prodotti agevolati effettuate; nel medesimo prospetto sono altresì indicati i titolari dei depositi fiscali ai quali sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera *c)* del predetto comma 2, con i relativi importi dei crediti d'imposta ceduti.

4. Il titolare del deposito fiscale di cui all'articolo 4, comma 3, trasmette all'UTF territorialmente competente sul proprio impianto, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, un elenco recante, per ciascuno degli esercenti depositi commerciali, i dati ricognitivi dei crediti cedutigli nel bimestre medesimo.

5. L'UTF invia una copia degli elenchi, di cui ai commi 3 e 4, ai competenti comandi della Guardia di finanza.

Art. 10.

Determinazione delle aliquote di accisa

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

Art. 11.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 agosto 1963, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I soggetti già ammessi all'agevolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento si uniformano entro sessanta giorni da tale data alle disposizioni in esso previste, integrando la dichiarazione annuale, presentata ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto 6 agosto 1963, con i dati richiesti all'articolo 2, comma 1, specificando altresì i buoni di prelevamento in proprio possesso. L'ufficio regionale o provinciale, nel procedere agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 2, tiene conto dei quantitativi di prodotti assegnati per i quali siano già stati rilasciati i buoni di prelevamento di cui all'articolo 20 del citato decreto 6 agosto 1963, che potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento del quantitativo di prodotto in essi indicato per il ritiro dei carburanti agevolati. Qualora il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato risulti inferiore a quello cui fanno riferimento i suddetti buoni, gli stessi sono restituiti, per la parte eccedente, all'ufficio regionale o provinciale che provvederà alla loro rettifica. Se i buoni da restituire sono stati già utilizzati, i quantitativi loro afferenti sono scomputati dall'assegnazione per l'anno 2001; in caso di impossibilità ad effettuare lo scomputo, l'ufficio regionale o provinciale ne dà comunicazione all'UTF competente ai fini del recupero della differenza di accisa.

3. I depositi definiti, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 6 agosto 1963, come depositi per la vendita all'ingrosso ovvero come depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per l'agricoltura in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, iniziano ad operare da tale data come depositi di oli minerali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25 del testo unico.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito commercializzare prodotti per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, per i successivi duecentodieci giorni. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti i depositi commerciali che detengono anche i citati prodotti petroliferi denaturati denunciano agli UTF territorialmente competenti le eventuali giacenze di tali prodotti e versano, entro lo stesso termine, la differenza d'imposta sulle giacenze dichiarate che possono essere tuttavia esitate per usi agricoli fino ad esaurimento. In tal caso, il recupero dell'accisa avviene secondo la procedura prevista dall'articolo 4, comma 2.

5. Le disposizioni in cui si fa riferimento alla Carta dell'agricoltore e del pescatore ed all'Anagrafe delle aziende agricole hanno effetto dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui al già citato decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 207

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), è il seguente:

«Art. 24 *(Impieghi agevolati).* — 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.

2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.

— Il testo del punto 5 della tabella *A* allegata al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio 30% aliquota normale;

benzina 55% aliquota normale.

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

— Il testo dell'art. 2, commi 126, 127 e 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 2 *(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo).* — 126. Per consentire la concessione dell'agevolazione prevista al numero 5 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche mediante crediti o buoni di imposta, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina, entro il 31 marzo 1997, i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione necessari all'emanazione, entro novanta giorni dalla predetta data, del decreto previsto nelle note della citata tabella *A*. A decorrere dal 1° luglio 1997, con decreto da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati per effetto delle disposizioni di cui al periodo precedente, indicata dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, può ridurre la misura dell'accisa prevista nel numero 5 della tabella *A* allegata al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995.

127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

177. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola alle agevolazioni fiscali sul carburante agricolo ovvero ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, accertano la qualifica dell'attività di impresa sulla base delle iscrizioni nel registro delle imprese previsto dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

— Il testo dell'art. 3, comma 4, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* nell'art. 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario: 1) nella lettera *a),* le parole: ", alla silvicoltura e alla funghicoltura" sono sostituite dalle seguenti: "e alla silvicoltura"; 2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;"; *b)* nell'art. 51, comma 2, lettera *c),* che ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di risparmio energetico e di contenimento dei costi).* — 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal numero 5 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali; spetta altresì alle imprese agromeccaniche che effettuano, a favore delle imprese agricole iscritte nel predetto registro, prestazioni risultanti da documentazione attestante le lavorazioni eseguite, rilasciata dalle stesse imprese agricole.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per le politiche agricole, riduce la misura dell'accisa prevista dal numero 5 della suindicata tabella *A*, nei limiti degli eventuali risparmi di spesa realizzati per effetto della disposizione di cui al comma 1 e dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera *c),* del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, è istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime è disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entità dell'aiuto è determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.

4. Sono definiti, con le modalità di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera *d)* e paragrafo 4, lettera *a)* primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994».

— Il testo vigente dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), è il seguente: «Art. 29 *(Reddito agrario).* — 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24».

— Il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 1978 è il seguente: «Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni a statuto ordinario per la distribuzione di carburanti agevolati per l'agricoltura, ai sensi del terzo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

— Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è il seguente:

«Art. 8. *(Registro delle imprese).* — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché

di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.».

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1996, n. 28, s.o.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 559 (Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, relativo all'istituzione del registro delle imprese) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1996, n. 253.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1999, n. 305.

— Il testo dell'art. 14, comma 3, del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«3. Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti, derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1965, n. 162; decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 17 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole, e l'anagrafe delle aziende agricole, intese quali unità tecnico-economiche.».

— Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, è stato modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre 1993, n. 217, supplemento ordinario;

— Il testo del decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) è il seguente:

«Art. 2 *(Ministero per le politiche agricole).* — 1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.

2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.

4. Il Ministero si articola in non più di tre Dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti.».

— Il testo dell'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è il seguente:

«Art. 20 *(Impieghi agevolati).* — 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella *A* allegata al presente decreto sono ammessi a esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La predetta tabella sostituisce la tabella *A* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

— Il testo dell'art. 7, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13, al comma 1, dopo la parola: "richiesta", sono inserite le seguenti: ", salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis*,"; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3-*bis.*";

b) all'art. 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.";

c) all'art. 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente: "II-*bis)*. Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'art. 17, comma 3-*bis*, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di L. 100.000».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli), è il seguente:

«4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché all'applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5)».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3 . Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nella note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il seguente:

«Art. 57 *(Macchine agricole)*. — 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:

a) semoventi;

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

b) trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a)*, numero 3);

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera *a)*, numeri 1) e 2), e di cui alla lettera *b)*, numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

— Il testo del punto 11 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

```
"11. Produzione, diretta o indiretta, di energia|              |
|elettrica con  impianti obbligati  alla  denuncia|             |
|prevista  dalle   disposizioni  che  disciplinano|             |
|l'imposta di consumo sull'energia elettrica:     |             |
|      metano                                   lire 0,87 per metro cubo
 gas di petrolio liquefatti . . .              lire 1.320 per mille kg.
                                               chilogrammi
|      gasolio . . . . . . . . . . . . . . . . .| L. 24.641  |
|                                                |per 1.000 litri |
|      olio  combustibile e  oli minerali  greggi,|            |
|        naturali. . . . . . . . . . . . . . . . .| L. 29.686  |
|                                                |per 1.000 kg|
|In caso di autoproduzione di energia elettrica,le aliquote
sono ridotte al 30 quale che sia il combustibile impiegato     |
|
|  L'agevolazione è accordata:                   |             |
|    a) ai  combustibili   nei  limiti  dei       |
|quantitativi impiegati nella  produzione di ener-|             |
|gia elettrica;                                  |             |
|    b) ai combustibili, impiegati nella  stessa area di
estrazione per la produzione e per  l'autoproduzione di  energia elet-|
|trica e vapore;                                 |             |
|    c) agli  oli minerali  impiegati in  impianti|             |
|petrolchimici  per  l'alimentazione  di  centrali|             |
|combinate termoelettriche per l'autoproduzione di|             |
|energia  elettrica e  vapore tecnologico  per usi|             |

interni"
```

— Il testo degli articoli 52, 53, 54 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è il seguente:

«Art. 52 *(Ciclomotori)*. — 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente].

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli».

«Art. 53 *(Motoveicoli)*. — 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)*.

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatrcolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.

6. I motoveicoli di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

«Art. 54 *(Autoveicoli)*. — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;

e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;

i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;

l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno del due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia, tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali

fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.

«Art.58 *(Macchine operatrici).* — 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:

«Art. 9 *(Repertorio delle notizie economiche e amministrative).* — 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera *d),* della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:

a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;

b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro (dell'industria, del commercio e dell'artigianato), d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.

4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro».

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norma sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente atti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

— Per il testo dell'art. 7, comma 8, lettera *b),* della legge 23 dicembre 1998, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, vedi nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è il seguente:

«Art. 15 *(Servizi di interesse pubblico).* — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di forni-

tura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«Art. 14 *(Recuperi e rimborsi dell'accisa)*. — 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso.

2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.

3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a L. 20.000».

— Per il testo del punto 5 della tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, vedi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vedi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise, come modificato dal regolamento del 16 maggio 1997, n. 148, è il seguente:

«Art. 11. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:

a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)* od all'art. 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali;

— Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2219 del codice civile, è il seguente:

«Art. 2219 *(Tenuta della contabilità)*. — Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 331 *(Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)*. — 1. Salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni e del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3 . Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 331 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art. 7.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«Art. 18 *(Poteri e controlli)*. — 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, vedi nelle note alle premesse,

Note all'art. 11:

— Il titolo del decreto ministeriale 6 agosto 1963 è il seguente: «Norme per la concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sul petrolio, sugli oli da gas e sui residui della lavorazione destinati all'azionamento delle macchine agricole».

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963, è il seguente:

«17. I conduttori delle aziende agricole che intendono impiegare carburanti e combustibili agevolati negli usi di cui agli articoli 13, 14 e 15 debbono presentare alla sezione provinciale dell'U.M.A. apposita dichiarazione nella quale, oltre al proprio cognome e nome o ragione sociale, debbono indicare:

a) il comune e la località in cui si trova l'azienda;

b) l'estensione dell'azienda e la relativa ripartizione colturale;

c) i lavori compiuti nell'anno precedente specificandone la natura e l'entità — espressa in ettari o quintali od ore di funzionamento dei motori — nonché i relativi consumi di carburante o combustibile. Gli stessi elementi saranno forniti relativamente ai lavori da effettuare nel nuovo anno;

d) le caratteristiche dei motori e delle macchine utilizzate dall'azienda, indicando il numero di matricola dei motori e quello di targa delle macchine agricole semoventi soggette ad immatricolazione nonché le generalità del proprietario delle macchine e dei motori nel caso in cui essi non costituiscano la dotazione dell'azienda stessa;

e) la potenza massima, all'albero motore, delle macchine quale risulta dal certificato di circolazione rilasciato dal competente Ispettorato della motorizzazione civile per le macchine omologate oppure dalla dichiarazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dalle ditte costruttrici per le altre macchine ed attestante il valore della predetta potenza massima, intesa nel senso precisato dal quarto comma dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

f) l'eventuale rimanenza di prodotti petroliferi agevolati, prelevati e non consumati alla data della dichiarazione.

Analoga dichiarazione debbono presentare:

1) le società cooperative costituite per l'esercizio delle macchine agricole e i conduttori di aziende associati per lo stesso scopo, relativamente alle aziende dei rispettivi soci;

2) i consorzi e gli enti di cui al primo comma dell'art. 16 per i lavori eseguiti e da eseguire nei rispettivi comprensori;

3) le ditte di cui al secondo comma dell'art. 16 per i lavori effettuati o da effettuare per conto di terzi.

Le ditte che intendono eseguire i lavori previsti alla lettera *i)* dell'art. 14 debbono fare convalidare la propria dichiarazione dal Comando dell'aeroporto o dall'ente che ha concesso lo sfruttamento del campo.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi debbono essere presentate alla sezione dell'U.M.A. della provincia nella quale si trovano i terreni delle aziende agricole singole od associate o costituenti i comprensori dei consorzi e degli enti menzionati nel primo comma dell'art. 16, ovvero svolge l'attività la ditta che compie i lavori per conto di terzi.

Per gli utenti che abbiano macchine agricole destinate ad eseguire lavori in più province, la dichiarazione è presentata alla sezione U.M.A. della provincia ove risiedono gli utenti stessi ai fini della denuncia delle macchine e dei lavori da compiere nella provincia medesima oppure, se in tale provincia l'impiego delle macchine non si verifichi, in quella in cui l'impiego stesso è prevalente, nonché alle sezioni U.M.A. delle altre province ai soli effetti dell'assegnazione dei prodotti petroliferi denaturati e del rilascio dei buoni di prelevamento, previa presentazione del libretto di controllo di cui al successivo art. 21.

Le sezioni provinciali dell'U.M.A. richiedono, se necessario, certificati rilasciati dai comuni o dagli altri uffici competenti e, riscontrata la regolarità delle dichiarazioni, le annotano su apposito registro, riportandovi i dati accertati per ciascuna di esse.

I motori agricoli e le macchine agricole non soggette all'obbligo della immatricolazione di cui all'art. 72 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono contraddistinti con la sigla di individuazione della provincia seguita da un numero di ordine progressivo; tali indicazioni sono riportate su una targhetta di riconoscimento che, a cura del proprietario, devessere fissata stabilmente sul motore o sulla macchina cui si riferisce. Ogni targhetta porta applicato od impresso un marchio di riconoscimento, secondo le caratteristiche fissate dal Ministero delle finanze, che stabilisce il prezzo di vendita della targhetta all'utente nonché l'aliquota da devolversi per ciascuna di esse all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, cui è commessa la fabbricazione delle targhette medesime. La vendita delle targhette è fatta dalle sezioni provinciali dell'U.M.A.».

— Il testo dell'art. 20 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, è il seguente:

«Art. 20. I gestori dei depositi per la diretta somministrazione dei prodotti agevolati agli utenti delle macchine agricole debbono cedere detti prodotti esclusivamente alle persone o alle ditte che abbiano ottenuto il relativo buono di prelevamento della sezione provinciale dell'U.M.A.

Per ottenere i buoni di cui al comma precedente l'utente deve farne richiesta alla competente sezione provinciale dell'U.M.A., indicando il deposito presso il quale intende acquistare i prodotti nonché la qualità e la quantità dei prodotti da prelevare.

Il prelevamento dei carburanti e dei combustibili agevolati deve effettuarsi, di regola, nella circoscrizione territoriale dell'ufficio che ha emesso il buono; possono essere concesse deroghe in relazione alla ubicazione delle aziende agricole ed alla residenza anagrafica dei conduttori delle medesime aziende. La sezione provinciale dell'U.M.A.,

controllato che la quantità e la qualità dei prodotti richiesti sono contenute nei limiti dell'assegnazione fatta dal Comitato provinciale all'azienda agraria o alla ditta ammessa all'agevolazione:

a) rilascia il buono di prelevamento per quantitativi che, normalmente, non debbono superare il prevedibile fabbisogno di un semestre e lo rimette direttamente al deposito dal quale i prodotti dovranno essere prelevati. Qualora l'assegnazione annuale non ecceda i venti quintali per il petrolio lampante, per gli oli da gas e per gli oli combustibili ed i dieci quintali per la benzina, il buono di prelevamento può essere rilasciato per l'intera assegnazione;

b) consegna all'utente il controbuono, da esibire all'esercente del deposito per effettuare il prelevamento dei prodotti assegnatigli;

c) invia un avviso di vigilanza, recante gli elementi del buono rilasciato, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione si trova l'azienda agraria o svolge l'attività la ditta esercente lavori per conto di terzi. Nel buono di prelevaniento deve essere indicata la scadenza del buono stesso, non eccedente, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di emissione. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione riconosciuto regolare, in base agli elementi risultanti dalla copia dell'elenco degli utenti e dall'avviso di vigilanza, il rilascio del buono, appone il proprio visto sull'anzidetto avviso di vigilanza, e lo rimette al competente Comando della Guardia di finanza per il controllo sull'impiego dei prodotti prelevati.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di stabilire che sul buono e sul controbuono sia altresì indicato l'Ufficio (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, Dogana o Comando della Guardia di finanza) al quale la persona che ritira il prodotto agevolato deve presentarlo prima di giungere a destinazione. In tal caso l'Ufficio controlla la regolarità del trasporto e appone il proprio visto sul controbuono».

— Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, è il seguente:

«2. Ferma l'osservanza delle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, riguardante la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, alle ditte esercenti il commercio dei prodotti petroliferi è consentito di installare ed esercire fuori dalle raffinerie e dai depositi doganali appositi depositi per la vendita all'ingrosso della benzina, del petrolio, degli olii da gas e dei residui della lavorazione adulterati per l'agricoltura ovvero depositi per la diretta somministrazione al dettaglio dei prodotti stessi agli utenti delle macchine agricole e degli essiccatoi di prodotti agricoli.

I depositi per il commercio all'ingrosso di cui al comma precedente debbono essere costituiti da serbatoi fissi aventi capacità geometrica complessiva non inferiore a 100 mc.».

— Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è il seguente:

«Art. 25 *(Deposito e circolazione di oli minerali assoggettati ad accisa)*. — 1. Gli esercenti depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacità del deposito.

2. Sono altresì obbligati alla denuncia di cui al comma 1:

a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi;

b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;

c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purché la quantità di oli minerali detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi.

4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico.

5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera *a)*, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di oli minerali denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli oli minerali denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4.

7. La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni.

8. Gli oli minerali assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli oli minerali trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

9. Il trasferimento di oli minerali assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione».

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, vedi nelle note alle premesse.

00G0428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Trapani, della Commissione tributaria provinciale, dell'Ufficio del registro e della sezione staccata di Enna della direzione regionale delle entrate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i seguenti uffici hanno comunicato il mancato funzionamento degli stessi, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

commissione tributaria provinciale di Trapani - giorno 4 novembre 2000;

commissione tributaria provinciale di Enna - giorni 13 e 14 novembre 2000;

ufficio del registro di Enna - giorni 13 e 14 novembre 2000;

sezione staccata di Enna della direzione regionale delle entrate - giorni 13 e 14 novembre 2000;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Trapani nel giorno 4 novembre 2000, della commissione tributaria provinciale, dell'ufficio del registro e della sezione staccata di Enna della direzione regionale delle entrate nei giorni 13 e 14 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 novembre 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A15426

DECRETO 13 dicembre 2000.

Modalità di riversamento all'erario dell'acconto I.V.A. di dicembre 2000, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 19, commi 1 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, ai sensi dei quali il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato mediante delega alle banche convenzionate, alle agenzie postali, o ai concessionari del servizio nazionale della riscossione;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con il quale si dispone che i contribuenti eseguono il versamento dell'I.V.A. dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno;

Visto l'art. 6, comma 5-*bis*, della citata legge n. 405 del 1990, ai sensi del quale il riversamento delle somme corrisposte entro il 27 dicembre dai contribuenti a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto deve avvenire non oltre il successivo 31 dicembre;

Visto l'art. 6, comma 5-*ter*, della predetta legge n. 405 del 1990, con il quale è prevista la possibilità di stabilire con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i tempi e le modalità per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti gli articoli 3, 14, 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme versate ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, alle banche ed alle agenzie postali a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nei giorni 21, 22 e 27 dicembre 2000 devono essere riversate in Banca d'Italia - sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma - Tuscolano, sulla contabilità speciale denominata «Fondi della riscossione», distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, entro le ore 16,30 del 29 dicembre 2000.

2. La predetta sezione di tesoreria è autorizzata a prelevare dalla citata contabilità speciale le somme versate ai sensi del comma precedente per l'imputazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato (cap.

1203/1) entro la stessa data del 29 dicembre 2000, ad eccezione di lire 135 miliardi, quale stima del gettito dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla regione siciliana, salvo successivo conguaglio.

3. I concessionari della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica, insieme o separatamente, a seconda che abbiano o meno eseguito un bonifico unico, i dati relativi alle somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate 21, 22 e 27 dicembre al Ministero delle finanze entro il 3 gennaio 2001.

4. Gli intermediari di cui al comma 3 possono riversare cumulativamente con un unico bonifico le somme versate a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto nelle giornate del 20, 21, 22 e 27 dicembre; in tal caso, il flusso rendicontativo, unico per le quattro giornate, dovrà pervenire al Ministero delle finanze entro il 29 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

00A15615

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 ottobre 2000.

Impegno e versamento della somma complessiva di L. 96.613.509 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Lombardia. Cap. 9700 e 4970, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8, del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997 con la quale, tra l'altro, viene revocato e ridestinato il finanziamento di L. 2.375.000.000 relativo ad interventi della regione Lombardia con finalità ex art. 20, legge n. 67/1988;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali seconda rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2000, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Lombardia, di L. 96.613.509;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 96.613.509, valuta 31 dicembre 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 37.039.964 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 59.573.545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 96.613.509 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 37.039.964;

capitolo 4970 per L. 59.573.545.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15264

DECRETO 24 ottobre 2000.

Impegno e versamento della somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Marche. Cap. 9700 e 4970, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8, del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso alla regione Marche;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali sesta rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2000, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Marche, di L. 92.452.967;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 92.452.967, valuta 31 dicembre 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 25.488.082 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 66.964.885 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 92.452.967, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 25.488.082;

capitolo 4970 per L. 66.964.885.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15265

DECRETO 24 ottobre 2000.

Impegno e versamento della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo. Cap. 9700 e 4970, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8, del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 13, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali decima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2000, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti a:

Molise per L. 1.843.047.817;

Liguria per L. 1.278.052.991;

Abruzzo per L. 227.154.353.

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 3.348.255.161, valuta 31 dicembre 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 855.487.253 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 2.492.767.908 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 855.487.253;

capitolo 4970 per L. 2.492.767.908.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15266

DECRETO 24 ottobre 2000.

Impegno e versamento della somma complessiva di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento a vari enti. Cap. 9700 e 4970, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8, del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di «Tor Vergata» (Roma) e all'I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a L. 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno 1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive L. 72.268.000.000 a L. 69.893.000.000, per effetto dalla revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali dodicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2000, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessive L. 1.456.938.555;

Emilia-Romagna per complessive L. 7.739.876.999;

Liguria per L. 103.251.979;

Lombardia per complessive L. 7.456.470.109;

Università di «Tor Vergata» (Roma) per lire 1.987.600.587;

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per lire 2.374.795.507.

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 21.118.933.736, valuta 31 dicembre 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota delle rate di ammortamento pari a L. 5.892.499.639 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 15.226.434.097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 21.118.933.736 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 5.892.499.639;

capitolo 4970 per L. 15.226.434.097.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15267

DECRETO 24 ottobre 2000.

Impegno e versamento della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento a vari enti. Cap. 9700 e 4970, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8, del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica, l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regione Marche, Abruzzo e al Policlinico «Gemelli» di Roma;

Vista la nota n. 825 del 28 marzo 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali quattordicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2000, per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per L. 348.165.672;

Abruzzo per L. 205.797.496;

Policlinico «Gemelli» per L. 1.239.567.174.

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 1.793.530.342, valuta 31 dicembre 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 546.473.222 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 1.247.057.120 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza:

L'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 546.473.222;

capitolo 4970 per L. 1.247.057.120.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15268

DECRETO 24 ottobre 2000.

Impegno e versamento della somma complessiva di L. 990.008.782 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento ad un istituto bancario. Cap. 9700 e 4970, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8, del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 01, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi di Siena alla regione Toscana e da Banca nazionale del lavoro alla regione Umbria;

Vista la richiesta di versamento della decima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2000, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo concesso all'Università degli studi di Palermo, di L. 990.008.782;

Vista la nota n. 002739 del 19 ottobre 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2000, che la cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 990.008.782, valuta 31 dicembre 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 687.852.258 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 302.156.524, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza:

L'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 990.008.782 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 687.852.258;

capitolo 4970 per L. 302.156.524.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15269

DECRETO 24 ottobre 2000.

Impegno e versamento della somma complessiva di L. 898.512.156 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento a vari enti. Cap. 9700 e 4970, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993, del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2, dell'art. 8, del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 01, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66, 68, del 15 dicembre 1999 e n. 06, del 18 aprile 2000, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Banco Ambrosiano Veneto al Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia;

Vista la richiesta di versamento della dodicesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2000, avanzata dalla Cariplo per mutuo concesso alla «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di L. 898.512.156;

Vista la nota n. 002739 del 19 ottobre 2000, della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza ai 31 dicembre 2000, che la cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 898.512.156, valuta 31 dicembre 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 466.092.153 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 432.420.003 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza:

L'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 898.512.156, a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 466.092.153

capitolo 4970 per L. 432.420.003.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15270

DECRETO 31 ottobre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 741.603.890 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore di alcuni istituti di ricovero e cura. CAP. 9250, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 007, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4, della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della sesta rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma;

2) Banca delle Marche - Ancona.

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche; 2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 741.603.890 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 741.603.890 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) Istituto mutuante: Efibanca-Roma - importo in L. 286.939.730 (valuta 31 dicembre 2000);

2) Istituto mutuante: Banca delle Marche-Ancona - importo in L. 454.664.160 (valuta 31 dicembre 2000).

Totale complessivo degli importi: L. 741.603.890.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 741.603.890, valuta 31 dicembre 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15272

DECRETO 31 ottobre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 33.791.401.960 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore di vari enti. CAP. 9250, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con proprio decreto n. 21/2000 del 23 maggio 2000, è stato estinto anticipatamente al 30 giugno 2000, il finanziamento concesso da Banca Mediterranea alla regione Basilicata;

Viste le richieste di versamento della 14ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma;

2) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna;

3) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

4) Banco di Napoli - Napoli;

5) Crediop - Roma;

6) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna;

7) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

8) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

9) Mediocredito Lombardo - Milano,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Umbria; 2) regione Emilia-Romagna; 3) regione Liguria; 4) regione Campania; 5) Policlinico S. Matteo di Pavia; 6) Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna; 7) Istituto «G. Gaslini» di Genova; 8) Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova; 9) Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 33.791.401.960, per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 33.791.401.960 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) Istituto mutuante: Meliorbanca - Roma - importo in L. 2.442.421.960 (valuta 31 dicembre 2000);

2) Istituto mutuante: Carisbo - Bologna - importo in L. 11.236.966.950 (valuta 31 dicembre 2000);

3) Istituto mutuante: Banca Carige - Genova - importo in L. 4.379.340.660 (valuta 31 dicembre 2000);

4) Istituto mutuante: Banco di Napoli - Napoli - importo in L. 13.509.070.620 (valuta 31 dicembre 2000);

5) Istituto mutuante: Crediop - Roma - importo in L. 758.634.800 (valuta 31 dicembre 2000);

6) Istituto mutuante: Carisbo - Bologna - importo in L. 547.492.370 (valuta 31 dicembre 2000);

7) Istituto mutuante: Banca Carige - Genova - importo in L. 457.044.460 (valuta 31 dicembre 2000);

8) Istituto mutuante: Banca Carige - Genova - importo in L. 312.613.940 (valuta 31 dicembre 2000);

9) Istituto mutuante: Mediocredito Lombardo - Milano - importo in L. 147.816.200 (valuta 31 dicembre 2000).

Totale complessivo degli importi: L. 33.791.401.960.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 33.791.401.960, valuta 31 dicembre 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15273

DECRETO 31 ottobre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 10.306.724.890 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore di vari enti. CAP. 9250, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della decima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Interbanca - Milano;

2) Banco di Napoli - Napoli;

3) Banca regionale europea - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Credito fondiario e industriale - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; 2) regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico del Lazio e Toscana;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 10.306.724.890 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 10.306.724.890 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) Istituto mutuante: Interbanca - Milano - importo in L. 204.799.470 (valuta 31 dicembre 2000);

2) Istituto mutuante: Banco di Napoli - Napoli - importo in L. 9.092.847.260 (valuta 31 dicembre 2000);

3) Istituto mutuante: Banca regionale europea - Milano - importo in L. 202.734.790 (valuta 31 dicembre 2000);

4) Istituto mutuante: Banca regionale europea - Milano - importo in L. 658.477.220 (valuta 31 dicembre 2000);

5) Istituto mutuante: Credito fondiario e industriale - Roma - importo in L. 147.866.150 (valuta 31 dicembre 2000).

Totale complessivo degli importi: L. 10.306.724.890.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 10.306.724.890, valuta 31 dicembre 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15274

DECRETO 31 ottobre 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 36.464.780.540 - Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a favore di vari enti. Cap. 9250, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, articoli 50 e 51, primo e secondo comma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la nota FRA/Pr.58796 del 25 settembre 2000 con la quale il San Paolo IMI S.p.a. trasmette l'atto di conferimento di ramo aziendale a Banca OPI S.p.a. e trasferisce ad essa, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al ramo d'azienda oggetto del conferimento;

Vista la nota della Banca di Roma del 30 ottobre 2000 con la quale, tra l'altro, viene comunicata la fusione per incorporazione tra la Banca Mediterranea e la Banca di Roma per effetto della quale le rate semestrali saranno versate a quest'ultimo istituto bancario;

Viste le richieste di versamento della 12ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2000, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;
2) Banco di Napoli - Catanzaro;
3) Cariplo - Milano;
4) Banca regionale europea - Milano;
5) Crediop - Roma;
6) Credito fondiario e industriale - Roma;
7) Banco di Sardegna - Sassari;
8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia;
9) Cariplo - Milano;
10) Banca di Roma (ex Mediterranea) - Foggia;
11) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Lazio; 2) regione Calabria; 3) regione Lombardia; 4) Istituto nazionale per la cura dei tumori - Milano; 5) Ospedale infantile e pie fondazioni «Burlo Garofolo» - Trieste; 6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova; 7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone; 9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» - Milano; 10) Istituto zooprofilattico della Puglia e della Basilicata - Foggia; 11) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 36.464.780.540 per l'esercizio 2000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 36.464.780.540 è impegnata, per l'esercizio 2000, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

1) istituto mutuante: Crediop - Roma - importo in L. 12.079.595.820 (valuta 31 dicembre 2000);

2) Istituto mutuante: Banco di Napoli - Catanzaro - importo in L. 4.046.631.590 (valuta 31 dicembre 2000);

3) Istituto mutuante: Cariplo - Milano - importo in L. 18.064.062.970 (valuta 31 dicembre 2000);

4) Istituto mutuante: Banca regionale europea - Milano - importo in L. 478.413.010 (valuta 31 dicembre 2000);

5) Istituto mutuante: Crediop - Roma - importo in L. 296.029.660 (valuta 31 dicembre 2000);

6) Istituto mutuante: Credito fondiario e industriale - Roma - importo in L. 252.660.240 (valuta 31 dicembre 2000);

7) Istituto mutuante: Banco di Sardegna - Sassari - importo in L. 179.539.830 (valuta 31 dicembre 2000);

8) Istituto mutuante: Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia - importo in L. 215.577.120 (valuta 31 dicembre 2000);

9) Istituto mutuante: Cariplo - Milano - importo in L. 235.059.760 (valuta 31 dicembre 2000);

10) Istituto mutuante: Banca di Roma (ex Mediterranea) - Foggia - importo in L. 212.550.330 (valuta 31 dicembre 2000);

11) Istituto mutuante: Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma - importo in L. 404.660.210 (valuta 31 dicembre 2000).

Totale complessivo degli importi: L. 36.464.780.540.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 36.464.780.540, valuta 31 dicembre 2000, a favore degli istituti e secondo gli importi di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

L'onere relativo graverà sul capitolo 9250 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15275

DECRETO 15 novembre 2000.

Impegno e versamento della somma complessiva di L. 4.367.557.441, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento ad alcuni istituti. Cap. 9700 e 4970, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69, 70 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;

Vista la nota FRA/Pr. 58796 del 25 settembre 2000 con la quale il Sanpaolo IMI S.p.a. trasmette l'atto di conferimento di ramo aziendale a Banca OPI S.p.a. e trasferisce ad essa tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al ramo d'azienda oggetto del conferimento;

Viste le richieste di versamento della quattordicesima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2000, avanzata dagli istituti:

1) Crediop - Roma per L. 2.545.772.173;

2) San Paolo - I.M.I. - Torino per L. 755.820.830;

3) Carige - Genova per L. 1.065.964.438, per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto «G. Gaslini» di Genova;

Vista la nota n. 002739 del 19 ottobre 2000 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede il versamento degli importi delle rate in scadenza al 31 dicembre 2000, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 4.367.557.441, valuta 31 dicembre 2000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a L. 3.056.504.155 e sul capitolo 4970 per la quota interessi pari a L. 1.311.053.286 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000;

Autorizza:

L'impegno ed il pagamento della somma complessiva di L. 4.367.557.441 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2000, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per L. 3.056.504.155;

capitolo 4970 per L. 1.311.053.286.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2000, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A15271

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 novembre 2000.

Scioglimento della «C.A.d.A.B. Consorzio artigiani dell'Alto Brandano - Soc. coop. a r.l.», in Genzano di Lucania.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

«C.A.d.A.B. Consorzio artigiani dell'Alto Bradano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Genzano di Lucania, costituita per rogito notaio Amodio Roberto in data 23 novembre 1990, iscritta al n. 4901 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2388.

Potenza, 28 novembre 2000

Il reggente: MONTANARELLA

00A15462

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richiesta da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 14 agosto 2000 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento: grandinate del 14 agosto 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A15463

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acetilcisteina»

Estratto decreto n. 974 del 20 novembre 2000

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico ACETILCISTEINA, nelle forme e confezioni: «600 mg compresse effervescenti, 20 compresse» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco strasse 3, c.a.p. D-89070, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 600 mg compresse effervescenti, 20 compresse;

A.I.C. n. 034256014\G (in base 10), 10PF4G (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merckle Gmbh stabilimento sito in Blaubeuren (Germania), Ludwig-Merckle strasse, 3 (produzione); Merckle Gmbh stabilimento sito in Ulm (Germania), Graf-Arco strasse, 3 (confezionamento, controlli); Merckle Gmbh stabilimento sito in Blaubeuren (Germania), DR. Georg-Spohn-strasse, 7 (controlli microbiologici).

Composizione: una compressa effervescente.

principio attivo: acetilcisteina 600 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 548,73 mg; acido citrico anidro 614,9 mg; aroma limone 100 mg; aspartame 20 mg; povidone 54,55 mg; acido adipico 61,82 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15583

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di San Donà di Piave

Con decreto n. 60508 in data 16 novembre 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di San Donà di Piave (Venezia) di complessivi mq 2142 censito nel N.C.T. del comune di San Donà di Piave al foglio n. 32 - mappali: 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794 - partita n. 4 intestata alla ditta «Acque esenti da estimo» ramo bonifica.

00A15372

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651293/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.